

IPSOA

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2025

46

INSERTO

Sicurezza nel lavoro dei trasporti
tra TUSL, Cassazione
e D.L. n. 159/2025

STRUMENTI DI GESTIONE

Regolamento aziendale
e accordo interaziendale

CONSIGLI OPERATIVI

Sorveglianza umana
di un sistema di IA
ad alto rischio:
profili organizzativi
e impianto regolamentare

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Cyberviolenza:
rischio emergente
per le organizzazioni e tutele

PERCORSI DI NOVEMBRE-DICEMBRE

**SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO DOPO
IL RINNOVO 2025
DEL CCNL DI SETTORE**
Luca Citera

Forme contrattuali
Novità tra flessibilità
gestionale e tutele
del lavoratore somministrato

Trattamento retributivo
Interazione tra Ccnl delle Agenzie
per il Lavoro e Ccnl dell'utilizzatore

Tutele integrative
Bilateralità: pilastro strutturale
della somministrazione di lavoro

IN QUESTO NUMERO

Gestione del personale
Eventi di assenza
del lavoratore somministrato

Incentivi all'assunzione
Agevolazioni contributive,
economiche e fiscali per il
personale in somministrazione

www.edicolaprofessionale.com

Wolters Kluwer

Sorveglianza umana di un sistema di IA ad alto rischio: profili organizzativi e impianto regolamentare

di Luca Barbieri



Wolters Kluwer

Approfondimenti

Sistemi di gestione e consigli operativi

Sorveglianza umana di un sistema di IA ad alto rischio: profili organizzativi e impianto regolamentare

Luca Barbieri - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

Secondo i principi individuati dal gruppo indipendente di esperti sull'intelligenza artificiale (High Level Expert Group on AI o AI HLEG), istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018, l'**affidabilità** (trustworthy) è un requisito essenziale di un sistema di intelligenza artificiale (IA), fondato sui principi dell'autonomia umana (human autonomy), della prevenzione dei danni (prevention of harm), dell'equità (fairness) e della esplicabilità (explicability) (1).

I **principi etici** posti a base dall'**interazione uomo-macchina** risultano realizzabili quando per l'intero ciclo di vita di un sistema di IA siano effettivamente garantiti **i)** l'intervento umano (human agency) e l'esercizio della sorveglianza umana (human oversight), **ii)** il trattamento dei dati, anche personali, in osservanza della vigente legislazione, **iii)** il funzionamento sicuro, affidabile (technical robustness and safety), trasparente e verificabile (accountability), **iv)** preservando e

tutelando, al contempo, l'equità e il benessere sociale e ambientale.

Se il **Regolamento (Ue) 2024/1689 del 13 giugno 2024** (2), che detta regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, disciplina la sorveglianza umana (art. 14) prevedendo per l'utilizzatore (deployer) di un sistema di IA ad alto rischio l'obbligo di affidare l'efficace supervisione del funzionamento del sistema a persone fisiche che dispongano della necessaria competenza, della formazione, dell'autorità e del sostegno, anche economico, necessari (3), non è rinvenibile, se non in taluni consideranda, alcun espresso riferimento all'**autonomia umana**, che pure costituisce un elemento imprescindibile per una coerente interpretazione dell'impianto normativo delineato dal citato Regolamento e che un impiego improprio dell'intelligenza artificiale può pregiudicare (4).

(1) AI HLEG, Ethics Guidelines for Trustworthy AI, 8 aprile 2019.

(2) Quando non diversamente precisato, ogni riferimento deve intendersi volto al Regolamento (Ue) 2024/1689 del 13 giugno 2024.

(3) Art. 26, par. 2.

(4) Scopo del Regolamento è la promozione della diffusione di una IA antropocentrica e affidabile (*considerandum* 1), «garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta» (*considerandum* 176). Più precisamente, l'enunciato è rinvenibile nel *Considerandum* 1, secondo il quale lo scopo verso il quale l'impianto normativo è orientato è di «migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della

salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...) e promuovendo l'innovazione». Dunque, l'intelligenza artificiale dovrebbe essere una tecnologia antropocentrica (human-centric technology), strumento (tool) per le persone.

Nel solco di tale principio si colloca in perfetta continuità l'art. 1, comma 1. della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale: «la presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale».